Città di
San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 – Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice. fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Ufficio: Ragioneria - Economato

DETERMINAZIONE NUMERO 639 DEL 13/08/2020

Oggetto: ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FISCALE PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022.

IL RESPONSABILE DELL'AREA f.f.

Premesso che il Comune di San Severino Marche necessita di un service fiscale relativo alla predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni IVA e IRAP, alla fatturazione elettronica (ciclo attivo) e alla comunicazione all'A.d.E. delle liquidazioni IVA.

Visto che il comma 2, dall'art. 1 del DL 76/2020, definisce le procedure agevolate per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (regime derogatorio: **avvio del procedimento sia adottato entro il 31 luglio 2021**); si prevede: l'**affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro**; la procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (ovvero di un numero superiore di operatori, graduato a seconda dell'importo del contratto), nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, e con l'individuazione degli operatori economici in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Accertato che il successivo comma 3 prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente.

Considerato che l'importo dell'affidamento è inferiore ad euro 150.000 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto in deroga alla procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.

Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016.

Ritenuto, ai sensi dell'art. 51 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 13, comma 2, l. n. 180/2011, che nell'affidamento in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la soddisfazione in lotti funzionali, in quanto tale servizio è fornito in materia unitaria.

Accertato che la Ditta Mira PA SRL, specializzata nella fiscalità e contabilità per gli Enti Locali, per il servizio fiscale consistente nell'espletamento delle seguenti attività:
- le comunicazioni periodiche delle liquidazioni I.V.A. (LIPE),
- la predisposizione, il controllo, l'asseverazione e l'invio della dichiarazione IVA,
- la predisposizione, il controllo, l'asseverazione e l'invio della dichiarazione IRAP,
- nr. 40 fatture elettroniche (ciclo attivo) per ciascuna annualità (emissione, trasmissione e conservazione a norma di legge per anni 10),
ha offerto il prezzo annuale di €. 1.952,00 (IVA al 22% inclusa) e il prezzo di €. 5.856,00 (IVA al 22% inclusa) per il triennio (2020-2022).

Ritenuto il prezzo congruo ed adeguato in considerazione della completezza dell'offerta fornita dalla Ditta "MIRA PA SRL" e tenuto conto del fatto che l'Ufficio Ragioneria e gli altri uffici comunali devono affrontare problematiche connesse alla fiscalità locale (IVA, IRAP) e in materia contabile, tutte materie di elevata complessità e in continua evoluzione normativa ed interpretativa.

Visto l'art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006, che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le convenzioni quadro di cui all'art. 26 l. n. 448/1999.

Visto che, ai sensi del comma 449 della l. n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni.

Preso atto, tuttavia, che ricorre l'obbligo di utilizzare una convezione di cui all'art. 26 l. n. 448/1999, nei seguenti casi:

a) categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014;
b) beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1 comma 512 l. n. 208/2015;
c) seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. n. 95/2012.

Dato atto che, non rientrando la presente fattispecie in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alle convenzioni di cui all'art. 1 comma 449, l. n. 296/2006, sono rispettati, per quanto compatibili, i parametri di prezzo/qualità di cui alle suddette convenzioni.

Visto il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della l. n. 296/06, così come modificato dall'art. 1, comma 149 della l. n. 228/12.

Considerato che la suddetta norma prevede che le pubbliche amministrazioni, per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro, e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Ritenuto pertanto di dover utilizzare lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

Visto che l'operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016.

Verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale.

Visto il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, si ritiene necessario derogarlo alla luce della elevata professionalità ed affidabilità fornita per l'affidamento precedente, ed affinché sia garantita una continuità professionale ed operativa che, altrimenti, verrebbe gravemente compromessa, in quanto trattasi di un servizio estremamente personalizzato, che richiede una continua interazione tra l'Ente e la ditta incaricata.

Dato atto che la ditta di cui trattasi dovrà fornire le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il DURC, disponibile agli atti ed in corso di validità, risulta regolare.

Visto l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Dato atto che per gli affidamenti di cui alla presente procedura è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dal D.L. n. 76/2020 e, per quanto compatibili, dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

Dato atto che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	servizio fiscale: per dichiarativi IVA 2020, 2021 e 2022, per dichiarativi IRAP 2020, 2021 e 2022, per la fatturazione elettronica per ciclo attivo per gli anni 2020, 2021 e 2022 e per la predisposizione e l'invio delle liquidazioni periodiche IVA

		per gli anni 2020, 2021 e 2022.
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	per il triennio 2020, 2021 e 2022 predisposizione, controllo, asseverazione delle dichiarazioni annuali IVA e IRAP e relativo invio telematico; fatturazione elettronica (ciclo attivo); predisposizione e trasmissione all'A.d.E. delle liquidazioni periodiche IVA
	FORMA DEL CONTRATTO:	mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, tramite MEPA
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto della normativa fiscale in vigore e i dichiarativi inoltrati all'Agenzia Entrate entro i termini di legge così come le fatture di vendita dovranno essere emesse, trasmesse e conservate a norma di legge
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020.

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Rilevato che non sussiste la necessità della redazione del DUVRI.

Tenuto conto che il C.I.G. relativo al servizio fiscale è il seguente: Z392D10AA5.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

Dato atto della propria competenza all'assunzione della presente atto in sostituzione della Responsabile dell'Area Finanziaria d.ssa Cristina Pieretti, nominata con decreto del Sindaco n. 3 del 21/05/2019.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08/04/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 28/04/2020 di approvazione del PEG definitivo 2020/2022.

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto;

2. di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del DL 76/2020, il servizio

Nome affidatario	MIRA PA SRL
PI e/o CF	02663810428
Sede	VIA I MAGGIO, 142/B 60131 ANCONA (AN)
Tipologia di servizio/lavoro/fornitura	predisposizione e controllo delle dichiarazioni annuali IVA e IRAP e relativo invio telematico anni 2020, 2021 e 2022; fatturazione elettronica (ciclo attivo) per gli anni 2020, 2021; predisposizione e trasmissione all'A.d.E. delle liquidazioni periodiche IVA per gli anni 2020, 2021 e 2022
Clausole essenziali	il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto della normativa fiscale in vigore e i dichiarativi inoltrati all'Agenzia Entrate entro i termini di legge così come le fatture di vendita dovranno essere emesse, trasmesse e conservate a norma di legge
Strumento di acquisto	MEPA
Importo totale affidamento per il triennio:	€. 5.856,00 (IVA inclusa)
CIG	Z392D10AA5
durata	triennale: 2020, 2021 e 2022

3. di impegnare la spesa come segue:
    a. €. 1.952,00 al capitolo 83/02 - competenza 2020,
    b. €. 1.952,00 al capitolo 83/02 – competenza 2021,
    c. €. 1.952,00 al capitolo 83/02 - competenza 2022;

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

6. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

7. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

8. di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 negli esercizi: 2020, 2021 e 2022.

San Severino Marche, li 13/08/2020

L'addetto

BONIFAZI ALBERTINA / ArubaPEC S.p.A.